



Gen. \_\_\_\_\_

**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 88 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 06 OTTOBRE 2010.**

**OGGETTO: RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE  
DIRIGENZIALE U.A. AFFARI LEGALI N. 82 DEL 09.09.2010.**

**EMESSA AI SENSI**

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 24.05.2010 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **12 ottobre 2010** al **27 ottobre 2010**

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Vista e richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 82 del 09.09.2010, con la quale fu conferito incarico all'Avv. Roberto Tridente di costituirsi parte civile in rappresentanza del Comune di Molfetta nel processo penale n. 840/07 – n. 3428/07 GIP;

Rilevato che nelle premesse è stata riportata la seguente frase: “Ritenuto di opporsi al ricorso contestando l'individuazione del criterio di causa di particolare importanza, atteso che al contrario si è trattato di contenzioso di normale ordinaria difficoltà, tanto che le decisioni finali dei giudici aditi sono state concise e brevi”;

Considerato che trattasi di mero errore materiale dovuto alla circostanza che tale frase era inserita nello schema di precedente determinazione da cui è stato predisposto il testo del provvedimento n. 82 (del resto il testo della frase non ha alcuna palese attinenza con il contenuto del provvedimento n. 82);

Ritenuto di procedere a rettificare il testo delle premesse della richiamata determinazione n. 82 sopprimendo integralmente la frase da “Ritenuto” a “brevi”, fermo restando per il resto il testo della stessa determinazione

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

### **PROPONE**

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, la rettifica del testo della determinazione dirigenziale n. 82, come meglio sopra specificato;

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Pasquale la Forgia**

---

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto,

### **DETERMINA**

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento rettificando per errore materiale il testo delle premesse della richiamata propria determinazione dirigenziale n. 82 del 09.09.2010 sopprimendo integralmente la frase come esposta nelle premesse “Ritenuto di opporsi al ricorso contestando l’individuazione del criterio di causa di particolare importanza, atteso che al contrario si è trattato di contenzioso di normale ordinaria difficoltà, tanto che le decisioni finali dei giudici aditi sono state concise e brevi”.
- 2) Di confermare per il resto il testo della succitata determinazione n. 82.

**Il Dirigente Settore AA.GG.  
Dott. Domenico Corrieri**

---